

STATUTO

OMMI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRANCAVILLA FONTANA BR VIA
SAN VITO 44

Numero REA: BR - 134022

Codice fiscale: 02280030749

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-02-2011 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O
Della Cooperativa Sociale a Mutualita'
Prevalente "OMMI Cooperativa Sociale"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita la Cooperativa Sociale a Mutualita' prevalente "OMMI COOPERATIVA SOCIALE"

ARTICOLO 2

Sede

La società ha sede in Francavilla Fontana.
L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché di istituire o sopprimere unità locali, uffici e rappresentanze, depositi, succursali, filiali, agenzie, negozi, stabilimenti sia in Italia che all'estero. È necessaria, invece, la decisione dei soci per istituire sedi secondarie e per trasferire la sede sociale in altro Comune.
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se presenti, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 3

Durata

La Cooperativa ha la durata sino al 31 dicembre 2050 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ARTICOLO 4

Scopo sociale

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa opererà ai sensi e per gli effetti della Legge 08 novembre 1991 n° 381, che detta la disciplina delle Cooperative Sociali, nonché ai sensi e nel rispetto di quanto previsto in materia, dalle Leggi Regione Puglia n° 21 del 01 settembre 1993 e n° 2 del 11 febbraio 2002, prefiggendosi lo scopo di

perseguire gli interessi generali della comunità, la promozione umana ed la integrazione sociale dei cittadini, attraverso:

- 1) la gestione di servizi socio - sanitari - educativi, assistenziali, anche disciplinati dai Regolamenti, dai Piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali, prevedendo espressamente l'adesione alla tipologia A) di cui all'art. 1 della legge 381/91;
- 2) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prevedendo espressamente l'adesione alla tipologia B) di cui all'art. 1 della legge 381/91;

La Cooperativa ha quindi per oggetto l'esecuzione di servizi di rilevanza sociale, anche in conformità dei progetti specifici di volta in volta approvati dall'organo amministrativo, ovvero affidati per la realizzazione alla Cooperativa da Enti privati o pubblici, Istituzioni, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, mediante apposite convenzioni, pubblici appalti e contratti.

ARTICOLO 5

Oggetto Sociale

Oggetto sociale della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante l'intrapresa di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, gestite stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, commissionate anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti, finalizzate all'occupazione di persone svantaggiate quali, anche se non in forma esaustiva, invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione; la promozione umana ed integrazione sociale è inoltre garantita attraverso la gestione di servizi-socio sanitari ed educativi. In particolare la cooperativa si propone:

A) - - servizi di sanificazione e pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere, enti pubblici e privati; consulenza tecnica e servizi di igiene ambientale, disinfezione, derattizzazione e interventi per la difesa dell'ambiente; - pulizia materiale rotabile ed affini, pulizia locomotive, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti; - lavaggio cassonetti, lavaggio automezzi e mezzi speciali in genere; - servizi di idrosabbatura ed idro pulitura; - servizio di pulizia ed eliminazione dei graffiti; - pulizia e manutenzione di reti fognarie; - manutenzione e trattamento delle piscine, manutenzione e il risanamento delle coste; - attività di raccolta, anche differenziata, preselezione, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, riciclo, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici; - progettazione e gestione di attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale; - raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, depurazione delle acque di scarico urbane; - raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e smaltimento dei rifiuti tossico nocivi;

B) - - costruzione e manutenzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali; - realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica votiva; - operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni; - realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse; - tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali; - fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale; - commercio lapidi ed esecuzione dei lavori cimiteriali, commercio al minuto di articoli funerari, ornamentali, cofani, casse, bare, contenitori mortuari ed agenzia per lo svolgimento delle attività perfezionanti il servizio di onoranze funebri per conto terzi; - servizio di trasporto organi e plasma;

C) - - gestione, noleggio e pulizia-spurgo di bagni mobili ecologici a funzionamento chimico (detti anche bagni chimici, bagni chimici mobili o wc chimici);

D) - - servizi di trasporto, facchinaggio, manovalanza; - servizi di autotrasporto nazionale e internazionale di merci conto terzi, servizi di trasporto persone in forma singola o collettiva anche per conto terzi; servizio di trasloco e montaggio mobili;

E) - - servizi di promozione dell'arte, cultura, attività ludiche e manifestazioni, sempre nell'ottica della promozione umana per soggetti deboli o disagiati, quali i bambini e i ragazzi privi di mezzi, gli anziani e i disabili; gestione case di riposo per anziani, per disabili;

F) - - gestione di scuole materne ed asili nido;

G) - - gestione centri sportivi e attività sportive per disabili;

H) - - movimentazioni: - la gestione per conto proprio/terzi delle "operazioni portuali" e cioè il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci ed ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale ed ogni altra attività riconducibile alle operazioni portuali;

I) - - di formazione, istruzione, promozione valorizzazione dei beni e siti di interesse artistico e storico di cui alla legge primo giugno 1939 n.1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409;

L) - - attività di gestione di stabilimenti balneari, anche con somministrazione di alimenti e bevande alcoliche ed analcoliche, ed ogni attività inerente ed attinente;

M) - - gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;

N) - - gestione del verde, manutenzione del verde, architettura del verde nel settore pubblico e privato;

O) - - montaggio e smontaggio di allestimenti fieristici e mostre in genere, servizio di assistenza e organizzazione di fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;

P) - - costituzione e gestione del servizio di emergenza 118, compreso il trasporto e soccorso

degli infermi, servizio di trasporto organi, plasma e sangue attraverso l'uso di ambulanze ed automezzi a ciò destinati, lungo tutto il territorio nazionale ed estero;

Q) - - gestione di centri per il catering e ogni altra struttura a servizio della ristorazione: gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati; - esercizi di caffè, snack bar, ristoranti free flow e alla carta, gastronomie, - consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico; rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa; lavaggio stoviglie; - cambio biancheria, lava nolo biancheria per strutture pubbliche e private sanitarie e non; - gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati; - servizi di sguatteria;

R) - - formazione ed addestramento del personale mediante corsi e seminari negli ambiti operativi previsti dal presente statuto;

S) - - attività di global service a favore di enti privati e pubblici; assumere la conduzioni integrata delle proprietà immobiliari per conto delle amministrazioni pubbliche e private; - servizi di ottimizzazione gestione ed acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi;

T) - - logistica: gestione magazzino, logistica aziendale e servizi in genere; gestione amministrativa; progettazione, realizzazione e gestione di call center e front office per enti pubblici e privati; - costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale; - costruzione e gestione parcheggi ed autorimesse per conto di soggetti pubblici e privati, manutenzione negli aeroporti;

U) - - progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici nel settore pubblico e privato, compresa la manutenzione degli stessi; attività di verifica della staticità degli edifici pubblici e privati; attività di controllo di spandimento fumi e gas, nonché della manutenzione ordinaria delle caldaie;

V) - - recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte; -

scavi e restauri archeologici; - gestione area archeologica; - servizi editoriali di vendita all'interno di musei, biblioteche e archivi; - catalogazione e archiviazione di ogni genere di documento facente capo ad amministrazione pubbliche e private;

Z) - - servizio di lettura e rilevazione generale dei consumi delle utenze (telefoniche, gas, energetiche, acqua); - distribuzione porta a porta di documenti ed informative in genere, studi e progettazioni per il recupero energetico; - agenzia di recapito; - gestione e disbrigo pratiche automobilistiche anche di mezzi speciali; - servizio affissioni e riscossione tributi nel settore delle pubbliche affissioni e della pubblicità; - servizi tributari e, piu' specificamente, a titolo meramente esemplificativo: attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali e di ogni altra entrata che i Comuni intendano affidare alla presente cooperativa.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa o affine con gli scopi sopraelencati e potrà a tal fine, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale , così come previsto dalle leggi vigenti in materia, usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore dalla cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa. A tal fine la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato sia da enti regionali, locali che della comunità europea. Su delibera del consiglio d'amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria, alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale, promozionale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente sia direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa e non esaustiva:

-potrà assumere con delibera del consiglio di amministrazione interessenze e partecipazioni

sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, in consorzi, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

-potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La cooperativa potrà essere intestataria di beni mobili ed immobili sia di tipo residenziale che non.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

E' facoltà della Cooperativa impiegare quale lavoratore i soggetti svantaggiati per il raggiungimento dello scopo sociale, al fine di realizzare l'inserimento lavorativo degli stessi nonché l'integrazione tra le attività di cui alla tipologia A) e B) della Legge 381/91 art. 1.

La cooperativa attuerà una organizzazione amministrativa che consenta, anche attraverso una impostazione contabile separata, la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini di una corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, raggiungendo in tal modo lo scopo di distinguere l'area "A" e l'area "B", in quanto destinatarie di diverse agevolazioni.

ARTICOLO 6

Requisiti mutualistici

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.

L'organo amministrativo, documenterà la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2512-2513 del Codice Civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura

superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2.5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

ARTICOLO 7

Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO III

Soci

ARTICOLO 8

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge) e che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa

sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge; altresì viene riservato un numero definito di quote sociali a categorie di soci lavoratori svantaggiati quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge Regionale 01/09/1993 n. 21, comma 6: invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 3 della legge 05/02/92 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla legge 13/05/78 e L.R. 20/06/1980 n. 72 e successive modifiche ed integrazioni; i tossicodipendenti di cui alla legge 26/06/90 n. 162 e D.P.R. 9/10/90 n. 309 e successive modifiche ed integrazioni; tutti gli altri soggetti di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge 8/11/91 n. 381.

Possono essere ammessi soci volontari nella misura di cui all'art.2 della legge 8/11/91 n. 381.

I soci, considerate persone svantaggiate di cui al 2° comma dell'art. 2 della Legge Regionale 1/9/1993 n. 21, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa, salvo i casi di accertata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo.

Possono essere soci anche enti/persone giuridiche.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio o vi abbiano interessenza diretta, in imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa.

ARTICOLO 9

Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di

avere preso visione;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 10

Diritti e obblighi del socio - Perdita della qualità di socio

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
 - b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
 - d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
- Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:
- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

ARTICOLO 11

Recesso del socio - Esclusione

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- d) che sia in possesso dei requisiti per avere

diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

e) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

f) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto i);

g) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

h) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

i) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti c), i) e j), l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 12

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 13

Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari

del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ARTICOLO 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il

credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

ARTICOLO 17

Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO 18

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare

le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 19

Deliberazione di emissione

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

ARTICOLO 20

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21

Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;
- g) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati;
- h) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato e di Enti Pubblici e da una parte degli utili.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzie rivolte al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 22

Ristorno

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

ARTICOLO 23

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni cedute dai soci sovventori;
- f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di

cui alla lettera f) dell'art. 21.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 24

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

ARTICOLO 25
Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire

in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 26

Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia. La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 27

Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

ARTICOLO 28

Elezione cariche sociali

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 29

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 30

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 31

Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad

eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

ARTICOLO 32

Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 33

Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 34

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 35

Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

ARTICOLO 36

Rappresentanza

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 37

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 38

Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 39

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate e di

dividendi eventualmente maturati;
al Fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11
della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 40

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto,
valgono le vigenti norme di legge sulle società
cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice
civile contenente la "disciplina delle società
cooperative", a norma dell'art. 2519 si
applicano, in quanto compatibili, le norme delle
società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 41

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. E' vietata la distribuzione di dividendi in
misura superiore all'interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi aumentato di due punti e
mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i
soci né durante la vita sociale né all'atto
dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero
patrimonio sociale, dedotto il rimborso del
capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, deve essere devoluto ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.

ARTICOLO 42

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto,
valgono le vigenti norme di legge sulle società
cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice
civile contenente la "disciplina delle società
cooperative", a norma dell'art. 2519 si
applicano, in quanto compatibili, le norme delle
società a responsabilità limitata.
F/to: SARDIELLO COSIMO - VINCENZO RAIOLA Notaio
(Segue sigillo).